



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2024

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)

Redattore: Gustinucci Lorenzo

Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo

Dirigente: Gigliola Del Gaia / InfoCert S.p.A.

Assessore Relatore : SECONDI LUCA

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

NOME PARERE	FIRMATARIO PARERE	ESITO PARERE
Parere Tecnico	Dott.ssa Gigliola Del Gaia	FAVOREVOLE
Parere Contabile	Dott.ssa Cristina Edelweiss	FAVOREVOLE

In data 14/03/2024 alle ore 18:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Cognome e Nome	Funzione	P	A	Cognome e Nome	Funzione	P	A
SECONDI LUCA	Sindaco	X		TANZI UGO MAURO	Consigliere	X	
BACCHETTA LUCIANO	Presidente Consiglio	X		SERAFINI CLAUDIO	Consigliere		X
SCHIATTELLI FILIPPO	Vice Presidente Consiglio		X	BELLUCCI FABIO	Consigliere	X	
GIORGI MARIA GRAZIA	Consigliere	X		SABBA ROSANNA	Consigliere	X	
GATTICCHI GIONATA	Consigliere	X		BASSINI LUCIANA	Consigliere	X	
MINCIOTTI MASSIMO	Consigliere	X		ARCALENI EMANUELA	Consigliere	X	
BRUNELLI ROBERTO	Consigliere	X		MARINELLI ROBERTO	Consigliere		X
BEVIGNANI FEDERICO	Consigliere	X		MANCINI VALERIO	Consigliere		X
DURANTI DOMENICO	Consigliere	X		CAMPAGNI TOMMASO	Consigliere	X	
FORINI ALESSANDRA	Consigliere	X		LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA	Consigliere	X	
PARADISI MONIA	Consigliere	X		ROSSI ELDA	Consigliere	X	
GRASSELLI LORIANA	Consigliere	X		LEVEQUE RICCARDO	Consigliere	X	
GENNARI LUIGI	Consigliere	X					

Sono nominati scrutatori i Signori : BRUNELLI ROBERTO, TANZI UGO MAURO, LEVEQUE RICCARDO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bacchetta Luciano.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2024

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/02/2024;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Mariangeli;

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta;

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Richiamato, inoltre, l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, inerente la disciplina delle locazioni brevi, secondo cui il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi di cui al medesimo art. 4, ovvero che



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2024

interviene nel pagamento degli stessi canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Richiamato l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

Rilevato che il Comune di Città di Castello:

- * rappresenta una significativa meta del turismo nazionale e internazionale, come dimostrano i dati già rilevati nel 2023, che presentano un totale di presenze nel settore alberghiero ed extra alberghiero pari a n.152.029 con una permanenza media in pernottamenti pari a n.2,68 giorni;
- * rientra tra i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre garantire adeguati interventi in materia di turismo, migliorando i servizi pubblici, il recupero e la manutenzione del patrimonio culturale e ambientale, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Città di Castello l'Imposta di Soggiorno;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2024

Ritenuto, pertanto, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive (in ultimo incontro del 21 febbraio 2024), di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di approvare, quindi, il relativo Regolamento nel quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni dal tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento;

Dato atto che, successivamente all'istituzione dell'imposta:

- verranno individuati e posti in essere adeguati strumenti finalizzati al contrasto all'abusivismo e alla evasione dell'imposta;
- attraverso il ricorso a idonei strumenti di partecipazione, sarà agevolata la formulazione di proposte da parte degli operatori del settore turistico e della ricettività sulla ripartizione del gettito d'imposta a favore degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Città di Castello in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

Visto:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare l'art. 4;
- lo Statuto del Comune di Città di Castello;
- il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 23.02.2023 avente ad oggetto: "*Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta - Proposta*".

Acquisito, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere n. 3 del 26.02.2024 dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Viste le seguenti proposte di emendamento:

- Emendamento n. 1 - prot. 12351 del 11.03.2024 (*allegato al presente atto*) presentato dalla consigliere Arcaleni Emanuela - modifica dell'art. 5 comma 1 lett. b) e dell'art. 3 comma 3;
- Emendamento n. 2 – prot. 12674 del 12.03.2024 (*allegato al presente atto*) presentato dai consiglieri Rossi Elda e Leveque Riccardo - modifica degli artt. 1 comma 2 e comma 3, dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 5 comma 1 e comma 3;

Preso atto che sul testo degli emendamenti come dietro proposti, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario (prot.13111/2024) e il parere favorevole del collegio dei revisori del conti (prot.13256/2024);



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2024

Preso atto del seguente esito di voto distintamente espresso in forma palese con utilizzo di sistema elettronico, sulle due proposte di emendamento:

Emendamento n. 1 - prot. 12351 del 11.03.2024 (*allegato al presente atto*) presentato dalla consigliere Arcaleni Emanuela relativo alla modifica dell'art. 5 comma 1 lett. b) e dell'art. 3 comma 3:

Presenti: **21**;

Favorevoli: **6** (Basini, Arcaleni, Leveque, Lignani Marchesani, Rossi, Campagni);

Contrari: **15**;

Esito: respinto

Emendamento n. 2 – prot. 12674 del 12.03.2024 (*allegato al presente atto*) presentato dai consiglieri Rossi Elda e Leveque Riccardo relativo alla modifica degli artt. 1 comma 2 e comma 3, dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 5 comma 1 e comma 3;

Presenti: **21**;

Favorevoli: **6** (Basini, Arcaleni, Leveque, Lignani Marchesani, Rossi, Campagni);

Contrari: **15**;

Esito: respinto

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso tramite l'ausilio del sistema elettronico sul testo complessivo del presente atto:

Presenti: **21**;

Favorevoli: **15**;

Contrari: **6** (Bassini, Arcaleni, Leveque, Lignani Marchesani, Rossi, Campagni);

Delibera

- 1) di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Città di Castello l'Imposta di Soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dallo specifico Regolamento;
- 2) di approvare, pertanto, il “Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno” nel testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2024

- 5) di disporre che, ai fini di quanto al punto 4, e tenuto conto dei complessi adempimenti organizzativi necessari a mettere in rete le molteplici strutture ricettive del territorio comunale e fornire adeguata formazione ai gestori delle stesse, gli uffici dovranno procedere ad inserire la deliberazione ed il regolamento in termini utili a determinarne l'efficacia a decorrere dal **primo di luglio 2024**.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdenet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 33.

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Oggetto : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Città di Castello, li 08/03/2024

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / InfoCert S.p.A.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 33.

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Oggetto : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere è **FAVOREVOLE** .

Città di Castello, li 08/03/2024

Il funzionario delegato

Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2024

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio (n. 798) ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 di questo Comune dal 22/03/2024 al 06/04/2024

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

Prov.Perugia

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 3 del 26 Febbraio 2024

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b, punto 7, D.Lgs.267/2000 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta"

I sottoscritti revisori dei conti del Comune di Città di Castello, Dr. Antonio Torrioli (presidente), Dr.ssa Maura Quadraccia (membro), Dr.ssa Carla Sabini (membro)

Visto l'art.239, comma 1, lett.b, punto 7, D.Lgs.267/2000;

Vista la proposta di deliberazione n.33 del 23.02.2024 avente ad oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta"

Visto il testo del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" allegato parte integrante della suddetta proposta di deliberazione e composto di n.14 articoli;

Dato atto che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Richiamato, inoltre, l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, inerente la disciplina delle locazioni brevi, secondo cui il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi di cui al medesimo art. 4, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Richiamato l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

Rilevato che il Comune di Città di Castello rientra tra i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Città di Castello l'Imposta di Soggiorno;

Verificato che la suddetta proposta regolamentare è formulata nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente;

Visti gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che hanno attribuito agli enti locali la potestà regolamentare in materia di entrate proprie;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Esperate l'istruttoria e le valutazioni di competenza;

Esprimono

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione n.33 del 23.02.2024 intitolata “Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta”.

Fatto, letto e sottoscritto, 26 febbraio 2024

Dr. Antonio Torrioli

Dr.ssa Maura Quadraccia

Dr.ssa Carla Sabini
